

***Regolamento che disciplina la formazione professionale
permanente degli iscritti al Registro dei Revisori Contabili***

Regolamento che disciplina la formazione professionale permanente degli iscritti al Registro dei Revisori Contabili

Art. 1

Formazione professionale

1. L'aggiornamento professionale è presupposto per la qualità e per il prestigio della prestazione professionale nonché garanzia di tutela dell'interesse pubblico.
2. Gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili hanno l'obbligo di mantenere e migliorare continuamente la propria professionalità attraverso lo svolgimento di attività di apprendimento.
3. A tal fine, la Segreteria di Stato per l'Industria, promuove e coordina o delega l'organizzazione di attività di formazione continua e di aggiornamento professionale a beneficio degli iscritti nel Registro ed a beneficio dei Tirocinanti.

Art. 2

Oggetto e finalità della formazione professionale

1. La formazione e l'aggiornamento professionale deve vertere sulle materie che costituiscono oggetto della attività del Revisore Contabile.
2. Le attività didattiche dirette alla formazione professionale e all'aggiornamento continuativo delle conoscenze e competenze professionali devono essere finalizzate:
 - a) a mantenere e migliorare le conoscenze e le capacità professionali degli iscritti;
 - b) a garantire alla collettività che i professionisti dispongano delle conoscenze e delle capacità professionali necessarie per effettuare le prestazioni richieste.
3. Al fine di favorire l'attività di formazione professionale degli iscritti al Registro, la Segreteria di Stato per l'Industria può stipulare convenzioni con istituzioni private o pubbliche ed enti formativi per l'organizzazione di corsi e seminari, anche di livello universitario.

Art. 3

Contenuto minimo della formazione professionale

1. Al fine di adempiere all'obbligo di mantenimento e aggiornamento della propria competenza professionale, ogni iscritto al Registro è tenuto a dedicare almeno 30 ore, nel corso di ciascun anno formativo, ad attività di apprendimento strutturato.
2. Ai fini del presente regolamento, l'anno formativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Costituiscono attività di apprendimento strutturato i seguenti eventi formativi, tenuti anche all'estero, aventi ad oggetto le materie oggetto della attività professionale del Revisore Contabile:
 - a) frequenza di corsi, seminari, convegni, master ed eventi simili, anche mediante modalità di formazione a distanza certificata;
 - b) partecipazione agli eventi di cui sopra in qualità di relatore o docente.
 - c) pubblicazione di libri, di articoli e saggi su riviste specializzate;
 - d) partecipazione ai gruppi di studio per l'elaborazione di norme e regolamenti attinenti l'attività di revisore contabile e partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato.
4. A ciascun evento formativo corrisponde un numero di crediti formativi, attribuito e definito in relazione al contenuto ed alle caratteristiche dell'evento, sulla base dei parametri di riferimento di cui all'allegato A).
5. Le attività di cui alla precedente lettera a) sono riconosciute come adempimento del dovere di formazione professionale continua per un ammontare di ore non inferiore alla metà di quelle previste annualmente come obbligo minimo.
6. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo risultano altresì idonee le attività promosse e realizzate direttamente dagli Ordini Professionali a beneficio dei propri iscritti e degli iscritti nel Registro a condizione che soddisfino i requisiti richiamati all'art. 2.; in tal caso la Segreteria di Stato per l'Industria svolge l'attività di vigilanza, coordinamento e di accredito prevista al successivo art. 6.

Art. 4

Scelta delle materie e adempimenti degli iscritti

1. Ogni iscritto sceglie liberamente in relazione alle proprie esigenze professionali le modalità della partecipazione a corsi di aggiornamento, purché la formazione sia attinente alla revisione contabile e alla certificazione di bilanci di società ed enti.
2. Gli eventi formativi organizzati dall'Università e da altri enti pubblici o privati che istituzionalmente svolgono attività formativa, dovranno essere preventivamente accreditati dalla Segreteria di Stato per l'Industria o dagli Ordini Professionali interessati, se a ciò delegati.

3. Agli effetti del secondo comma dell'art. 10 della legge 27 ottobre 2004 n. 146, entro il mese di aprile di ogni anno, l'iscritto deve documentare alla Segreteria di Stato per l'Industria o ad altro organismo da questa indicato o delegato, l'effettivo svolgimento dell'attività di formazione professionale, munendosi degli attestati dell'attività di formazione professionale dallo stesso svolta nell'anno formativo precedente, con indicazione del numero di ore a ciò dedicate, il programma dei corsi seguiti, l'attestato di frequenza, e/o altra idonea documentazione.
4. Ai fini della suddetta valutazione, la Segreteria di Stato esprime il proprio parere sulla base della relazione e della documentazione prodotta dall'iscritto e ha facoltà di chiedere chiarimenti allo stesso, agli enti formativi o agli Ordini Professionali che hanno coordinato e/o promosso le attività formative.
5. Tale documentazione può essere sostituita, in tutto o in parte, da apposito attestato riepilogativo degli eventi formativi maturati rilasciato dagli Ordini Professionali di appartenenza dell'iscritto.

Art. 5

Assolvimento dell'obbligo del revisore contabile

1. Il revisore contabile iscritto nel registro è tenuto ai sensi dell'art. 10 della Legge 27 ottobre 2004 n. 146, ad acquisire i crediti formativi annuali stabili dal presente regolamento.
2. In particolari situazioni di impedimento, la Segreteria di Stato per l'Industria può esonerare l'iscritto al Registro dell'obbligo di formazione. L'esonero si intende riferito all'anno formativo in cui l'impedimento si verifica.
3. Possono considerarsi motivi di impedimento:
 - a) l'interruzione dell'attività professionale dovuta a maternità, grave malattia ed infortunio, assenza prolungata da San Marino;
 - b) altri casi di documentato impedimento.
4. Nel caso in cui la maternità e gli altri casi di impedimento forzato si protraggano per un arco di tempo che interessa due anni formativi consecutivi, le ore di formazione continua annuale possono essere soddisfatte nell'arco del biennio formativo.
5. L'inosservanza dell'obbligo formativo comporta l'avvio dell'iter del procedimento di cui all'art. 11, punto e) della Legge 27 ottobre 2004 n. 146, che

potrà sancire la sospensione dell'iscritto fino a quando non sia consegnato l'attestazione che certifichi l'acquisizione dei crediti formativi annuali obbligatori.

Art. 6

Coordinamento e vigilanza della Segreteria di Stato per l'industria

1. Il coordinamento e la vigilanza della Segreteria di Stato per l'Industria sono finalizzati a contribuire alla realizzazione degli obiettivi perseguiti con lo svolgimento della formazione professionale continua e cioè: assicurare e garantire che l'iscritto nel Registro mantenga, approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale a garanzia di tutela dell'interesse pubblico.
2. Il coordinamento è volto ad assicurare che lo svolgimento degli eventi formativi sia caratterizzato da ampia diffusione dei programmi tra tutti gli iscritti nel Registro, da uniformità di riconoscimento dei crediti formativi professionali e da pregio nella trattazione degli eventi formativi.
3. Nel caso in cui la Segreteria di Stato per l'Industria accrediti preventivamente o periodicamente l'attività di formazione professionale promossa e coordinata direttamente dagli Ordini Professionali, gli Ordini medesimi dovranno:
 - a) fornire ed inviare alla Segreteria di Stato per l'Industria i programmi contenenti gli eventi formativi che permettano agli iscritti al Registro dei Revisori Contabili di conseguire i crediti formativi annuali concordati;
 - b) attuare i programmi di formazione ed aggiornamento professionale con l'obiettivo di realizzare le finalità indicate nel comma 1 del presente articolo;
 - c) consentire la partecipazione agli eventi formativi anche agli iscritti appartenenti ad altri Albi Professionali, rilasciando opportuno attestato di frequenza;
 - d) accertare l'effettiva partecipazione agli eventi formativi da parte degli iscritti al Registro dei Revisori;
 - e) attestare i crediti formativi inerenti alla formazione e aggiornamento degli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Art. 7

Gradualità di applicazione

1. Per facilitare l'introduzione delle norme che disciplinano la formazione professionale continua e consentire una corretta applicazione pratica, le attività

formative richieste agli iscritti al Registro previste dall'art. 3 entreranno in vigore in modo graduale.

2. Le attività di formazione professionale svolte a decorrere dal 1° gennaio 2005, sono considerate valide ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il 2005 a condizione che soddisfino i requisiti di cui al precedente art. 2.

3. Per il quadriennio 2005 – 2008, considerato periodo di sperimentazione e di assestamento, le attività di apprendimento strutturato previsto al terzo comma dell'art. 3 sono determinate nella misura complessiva del 40% da svolgere entro il termine del primo biennio ed in misura non inferiore al 60% per ogni anno del biennio seguente, fermi restando i criteri di attribuzione e riconoscimento dei crediti formativi disciplinati dal medesimo articolo.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2005

FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALLEGATO A)

CREDITI FORMATIVI - PARAMETRI

Attribuzione e riconoscimento dei crediti formativi

A) La partecipazione a convegni, anche tramite videoconferenze certificate, viene valutata con l'attribuzione di un valore formativo pari alle ore di effettiva presenza al convegno, considerando a tal fine le ragioni di ora arrotondate per difetto alla mezz'ora.

B) Per l'attività in qualità di docente, su materie funzionali alla attività di revisore contabile, svolta su base continuativa, anche mediante contratto, con università e scuole superiori pubbliche o legalmente riconosciute, viene attribuito un valore formativo di 15 ore.

Le docenze svolte per i corsi destinati ai praticanti danno diritto ad un valore formativo analogo a quello delle attività di docenza sopra descritte.

L'intervento, in qualità di relatore, a corsi di formazione, seminari, convegni e videoconferenze, viene valutato con l'attribuzione ad ogni ora effettiva di intervento effettuato di un valore formativo pari a cinque volte quello di una normale ora di formazione. L'intervento deve essere comprovato con la presentazione di idonea documentazione.

C) Alle pubblicazioni su argomenti di natura tecnico-professionale (libri, saggi, rassegne e documenti specialistici), viene riconosciuto un valore formativo pari a 15 ore.

All'elaborazione di articoli e note su argomenti di natura tecnico-professionale (in pubblicazione originaria) viene, invece, attribuito un valore formativo di 2 ore per ogni cartella di 3.600 battute cumulabile per un massimo di 15 ore.

D) La partecipazione effettiva a gruppi o commissioni di studio costituiti e coordinati dalla Segreteria di Stato per L'Industria per l'elaborazione di norme e regolamenti in materia di revisione contabile, se svolta su base continuativa, ha un valore formativo massimo di 15 ore annue.

Qualora tale attività venga resa in modo discontinuo od occasionale, il valore formativo di essa viene valutato in base alla effettiva partecipazione alle riunioni, attestata mediante la rilevazione delle presenze, fermo restando il valore massimo di 15 ore annue attribuibile a tale attività.

La partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato dà diritto ad un valore formativo di 5 ore annue.